

N. R.G. 195/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO di PERUGIA**  
**SEZIONE CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
Dott. Paola de Lisio	Consigliere
Dott. Francesca Altrui	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa civile iscritta al n.195 anno 2019 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,

**T R A**

Curatela fallimentare So.Ge.L. s.r.l. , in persona del curatore fallimentare dr. Massimiliano Piselli , rappresentata e difesa dall'avv.to Sara Di Cunuzolo ed elettivamente domiciliata in Perugia via Giuseppe Lunghi presso lo studio dell'avv.to Andrea Ulivucci

**APPELLANTI** in riassunzione

**CONTRO**

Consorzio Sviluppo Imprese Ponte Felcino , in persona del suo Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante pro tempore Luigi Arcangeli , rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco D. Pugliese , elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Perugia via Mario Angeloni n. 43/A

**APPELLATO** in riassunzione



OGGETTO : impugnazione di lodi nazionali ( art. 828 c.p.c.)

Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale in data 25.11.2021  
modalità telematica

tenutasi con

#### CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

**Per l' appellante in riassunzione Curatela fallimentare So.Ge.L. s.r.l. :**

come in atti

**Per l' appellato in riassunzione :Consorzio Sviluppo Imprese Ponte Felcino**

come in atti

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione la Curatela fallimentare So.Ge.L. s.r.l., in persona del curatore dr. Massimiliano Piselli , conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Perugia , in diversa composizione, il Consorzio Sviluppo Imprese Ponte Felcino , in persona del suo Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante pro tempore Luigi Arcangeli , a seguito della sentenza n. 31466/2018 della Suprema Corte , che , previo annullamento della sentenza di questa Corte di Appello n. 487/2012 , che aveva dichiarato la nullità del lodo arbitrale del 4.2.2009 intervenuto tra So.Ge.L. s.r.l. e Consorzio Sviluppo Imprese Ponte Felcino, aveva disposto il rinvio davanti alla stessa Corte di Appello in diversa composizione escludendo la nullità del lodo in oggetto .

In particolare la Curatela fallimentare So.Ge.L. s.r.l. chiedeva che venisse rigettata l'impugnazione proposta dal Consorzio Sviluppo Imprese Ponte Felcino avverso il lodo sopra indicato con vittoria di spese comprese quelle della fase dinanzi alla Corte di Cassazione .

Si costituiva il Consorzio Sviluppo Imprese Ponte Felcino , in persona del suo legale rappresentante Luigi Arcangeli, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 1 c.p.c. per mancanza di potestas decidendi , ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 829 comma 3 per contrarietà ad ordine pubblico con pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 830 comma 2 c.p.c. e conseguente rigetto di tutte le domande svolte da So.Ge.L. s.r.l. e con condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di euro 158.786,08 , oltre interessi, già pagata in forza del lodo arbitrale ; con vittoria di spese , comprese anche quelle del giudizio arbitrale .

Sulle conclusioni delle parti, questa Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza collegiale del 25.11.2021 tenutasi con modalità telematica mediante il deposito di note scritte di trattazione .



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Suprema Corte con la sentenza n. 31466/2018 , in ordine alla eccezione di nullità del lodo arbitrale per mancanza della potestas iudicandi degli arbitri ha affermato “...*la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata , in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo , con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico ( Cass. Ord. 20673/16 ; n. 1674/12) . Inoltre , è stato affermato che la clausola compromissoria relativa alle controversie sull’interpretazione , la conclusione e la risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno da inadempimento , la quale, analogamente alla domanda di risoluzione attiene alla fase esecutiva del contratto, implicando l’accertamento dell’inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte (Cass. Ord. N. 15068/12) . Nella fattispecie , poiché la controversia attiene e ha titolo nel contratto di appalto , è dunque infondata l’argomentazione che ha indotto la Corte a ritenere la nullità del lodo per l’insussistenza della potestas iudicandi degli arbitri , in quanto la stessa controversia riguarda le questioni del subentro delle parti nel contratto di appalto , quale conseguenza della stipula del contratto d’affitto di azienda e della risoluzione contrattuale con risarcimento del danno”.*

Sulla base di quanto sopra , risulta evidente che sono prive di consistenza le argomentazioni utilizzate dal Consorzio Sviluppo Imprese Ponte Felcino per sostenere , anche nel presente giudizio, l’eccezione di nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 comma 1 n. 1 c.p.c. nonché ai sensi dell’art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c..

Ed, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che la clausola compromissoria riguarda tutte le controversie aventi titolo dal contratto comprese , pertanto, anche tutte quelle controversie che riguardano le questioni del subentro delle parti nel contratto di appalto , quel è il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato, nella vicenda in oggetto, tra la Tinarelli s.p.a. e la So.Ge.L. s.r.l. .

Per quanto attiene l’eccezione di nullità del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829 comma 1 n. 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio , la stessa è infondata in quanto dall’esame degli atti emerge che le parti hanno sempre avuto la possibilità di interloquire sulle istanze e richieste reciproche esponendo, tra l’altro, le loro argomentazioni anche con riferimento all’art. 20 del contratto di appalto che ha rappresentato, anzi, uno degli aspetti più dibattuti proprio con riferimento alla possibilità di cessione del contratto stesso .



La difesa del Consorzio nell'eccepire tale nullità si è limitata a richiamare astrattamente i principi che attengono al rispetto del contraddittorio tra le parti, inteso come possibilità di queste di esporre le proprie difese, ma non ha poi calato tali principi nella vicenda in oggetto, non indicando gli aspetti concreti della dedotta violazione a fronte di documenti in atti che evidenziano, invece, il pieno rispetto di tale principio attraverso lo scambio di memorie autorizzate e discussioni orali proprio relativamente all'aspetto della credibilità o meno del contratto di appalto.

Passando ad esaminare l'eccezione riguardante la nullità del lodo arbitrale per violazione dell'ordine pubblico, è dirimente richiamare quanto sul punto affermato da ultimo dalla Suprema Corte con la sentenza n. 21850/2020 *“ Il legislatore, con la novella del 2006, ha disposto che il lodo, salvo che sia espressamente disposto dalle parti, non sia impugnabile "per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia"; in tal modo il legislatore ha seguito quanto in precedenza dettato per l'arbitrato internazionale dall'art. 838 c.p.c. (l'intero capo, il VI, dedicato a tale tipo di arbitrato è stato abrogato dal d.lgs. 40/2006, che ha tendenzialmente esteso le disposizioni dell'arbitrato internazionale all'arbitrato tout court). L'impugnazione è però "in ogni caso" ammessa "per contrarietà all'ordine pubblico". Prima della riforma del 2006, la clausola dell'ordine pubblico non era certo sconosciuta in materia. È infatti motivo tradizionale di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero (cfr. l'art. V 2 b della Convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere e, nel nostro ordinamento, l'art. 840, 7 comma 5 c.p.c.), così come lo è delle norme e delle sentenze di origine straniera (cfr. gli artt. 16 e 64 della legge 218/1995), ambito quest'ultimo nel quale negli ultimi due decenni si è avviato un fenomeno in forza del quale "l'ordine pubblico da strumento di tutela dei valori nazionali, da opporre alla circolazione della giurisprudenza, diviene progressivamente veicolo di promozione della ricerca di principi comuni agli Stati membri, in relazione ai diritti fondamentali" (Cass., sez. un., 16601/2017). Al fenomeno, c.d. di comunitarizzazione o europeizzazione della nozione, si richiama la sentenza impugnata ricordando la definizione di ordine pubblico della direttiva europea 2006/123/CE (ricordata supra). La clausola, inoltre, in materia arbitrale è stata più volte invocata da questa Corte in relazione alle pronunzie secondo equità dell'arbitro e circa il procedimento. Così si è affermato che l'arbitro autorizzato a pronunciare secondo equità è svincolato dalla rigorosa osservanza delle norme di diritto sostanziale "che non si traducano nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico" (Cass. 16755/2013, che segue quanto affermato da Cass. 1183/2006; v. pure Cass. 1724/1982, che si riferisce alle disposizioni inderogabili di ordine pubblico). Quanto al procedimento arbitrale, si è statuito che deve "essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio"*



(Cass. 17099/2013). Occorre stabilire se il richiamo alla clausola dell'ordine pubblico operato in sede di impugnazione del lodo vada interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento ovvero ... se la clausola di cui all'art. 829 c.p.c. sottenda una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con l'insieme delle norme imperative dell'ordinamento (il c.d. ordine pubblico interno, nozione utilizzata nella dimensione 8 internazionalprivatistica per indicare le norme di applicazione necessaria che imponendo l'applicazione del diritto nazionale operano come limite al riconoscimento del diritto straniero, v. al riguardo Cass. 27592/2006). Il Collegio ritiene che la prima impostazione, con la quale il richiamo alla clausola di ordine pubblico viene ad avere in materia arbitrale un significato univoco, sia quella da seguire. D'altro canto il legislatore del 2006, nell'invertire il rapporto tra regola ed eccezione per l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ha voluto rafforzare la stabilità del lodo estendendo all'arbitrato interno una regola prevista in campo transnazionale, ove l'ordine pubblico è da sempre identificato con le norme e i principi fondamentali dell'ordinamento. Che l'imperatività della norma non coincida con l'ordine pubblico trova poi una conferma nella distinzione - asserita da questa Corte - tra indisponibilità del diritto, che costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria, e inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, rimanendo viceversa tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista (così, da ultimo Cass. 9344/2018, che riprende il principio di diritto di Cass. 3975/2004). L'ordine pubblico cui fa riferimento l'art. 829, comma 3 c.p.c. coincide pertanto con le norme e i principi fondamentali dell'ordinamento” ; ed ancora quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20462/2020 secondo la quale “deve essere difatti affermato il principio per cui l'inderogabilità delle norme, che eventualmente attinga la disciplina dell'obbligazione, rende semplicemente ammissibile l'impugnazione della decisione arbitrale per errore in iudicando - anche ove le parti non l'abbiano stabilita ai sensi dell'art. 829, terzo” .

Da quanto sopra deriva che la contrarietà all'ordine pubblico non costituisce assolutamente un error in iudicando , che è , invece tipico della violazione delle norme di diritto, ma si pone a garanzia della decisione finale nel senso che , anche in presenza di incensurabilità del lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia, la decisione non potrà, comunque , prescindere da quelle norme risolvendosi in una pronuncia secondo equità non autorizzata dalle parti.

Ciò significa che , rispetto alla contrarietà all'ordine pubblico , ciò che rileva è piuttosto il risultato cui giunge il lodo che oggettivamente non deve urtare con l'ordine pubblico.



Applicando questi principi al caso particolare , risulta evidente che ciò che in realtà il Consorzio ha censurato è la violazione , a suo dire, di norme di merito , contestando un error in iudicando del Collegio arbitrale , inammissibile in quanto non espressamente previsto né dalle parti né dalla legge.

In realtà il lodo arbitrale non è contrario all'ordine pubblico essendo sicuramente ammessa la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna del soggetto inadempiente al risarcimento del danno .

Non si configura , quindi, alcuna contrarietà del lodo arbitrale all'ordine pubblico con conseguente rigetto della relativa eccezione di nullità .

Da quanto sopra deriva che deve essere rigettata l'impugnazione proposta dal Consorzio Sviluppo Imprese Ponte Felcino avverso il lodo arbitrale intervenuto in data 4.2.2009 tra lo stesso e la So.Ge.L. s.r.l. .

Le spese del giudizio di legittimità e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M

Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione , così decide:

vista la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 31466/2018 , rigetta l'impugnazione proposta da Consorzio Sviluppo Imprese Ponte Felcino, in persona del legale rappresentante pro tempore Luigi Arcangeli , avverso il lodo arbitrale del 4.2.2009 intervenuto tra lo stesso Consorzio e So.Ge.L. s.r.l. ; condanna il Consorzio Sviluppo Imprese Ponte Felcino , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Luigi Arcangeli, al pagamento delle spese del giudizio dinanzi alla Corte di Appello nella misura di euro 8.500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cap come per legge ; alle spese dinanzi alla Corte di Cassazione nella misura di euro 8.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge ; alle spese del presente grado di giudizio nella misura di euro 8.500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.

Perugia 4.12.2021

Il Presidente

Claudia Matteini

